

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	14
Data del provvedimento	29-02-2024
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON CO&SO PER LA FRUZIONE DELLE PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI DEL CENTRO PER MINORI "LO SCARABOCCHIO"

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 09:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%		x
Marradi	Tommaso Triberti	Delegato	3,16%	x	
Palazuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Marco Brintazzoli prot. 811/2024	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi	X	
Consulta terzo settore Luciano Neri	X	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	6	CONVENZIONE



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON CO&SO PER LA FRUZIONE DELLE PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI DEL CENTRO PER MINORI "LO SCARABOCCHIO"

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. Procedimento	MARCO BRINTAZZOLI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pagine	Atto
A		Convenzione

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTI gli art. 70 ss. della L.R.T. n. 40/2005, recante disposizioni in materia di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, i quali istituiscono e disciplinano le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005;

VISTA la deliberazione assembleare n. 5 del 16.05.2022 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Dott. Paolo Omoboni, quale Presidente di questa S.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 24.11.2021 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 30/09/2015, con la quale si approva il Regolamento del Sistema zonale dei Servizi sociosanitari e socio assistenziali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 27.06.2011 con la quale si approvavano i regolamenti interni dei centri diurni di questa S.d.S. di cui agli allegati;

DATO ATTO che i regolamenti dei singoli centri costituiscono parte integrante della Carta dei Servizi di questa S.d.S., la quale tratta in modo esaustivo l'accesso ai servizi offerti;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della l.n. 241/1990 e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso di sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto conflitti di interesse *ex* art. 6-*bis* l.n. 241/1990;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto verranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta assembleare, rilevate direttamente dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.;

Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della Società della Salute del Mugello e con voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** la Convenzione con CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali per la fruizione delle prestazioni semiresidenziali del centro per minori “Lo Scarabocchio”;
- 2) **DI DARE MANDATO** al Direttore di questa S.d.S. di adottare tutti gli atti conseguenti all’approvazione di questa deliberazione;
- 3) **DI PUBBLICARE** per quindici giorni consecutivi il presente atto sull’Albo online;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

CONVENZIONE EX L.R.T. N. 82/2009 PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO LA STRUTTURA “LO SCARABOCCHIO”

Nel giorno e nell'anno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

La Società della Salute del Mugello, rappresentata dal Sindaco di Borgo San Lorenzo (FI), Dott. Paolo Omoboni, nato a Borgo San Lorenzo il 18.09.1978, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

E

CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Cooperativo paritetico Co&So Firenze (da qui “Gestore”) con sede legale in Firenze, via Valdipesa n. 1-4, Codice Fiscale 04876970486, P.IVA 04876970486 gestore della struttura semiresidenziale per minori denominata **Lo Scarabocchio** (da qui “la Struttura”) sita in Firenze, via delle Panche, 26 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Giacomo Billi nato a Firenze il 04/07/1964;

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 41/2005 (“*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”), prevede all’art. 55 la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzione abitative autonome e para familiari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi prive di sostegno familiare
- la legge regionale n. 82/2009 (“*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*”) ammette la possibilità di stipulare Convenzioni con enti accreditati per l’erogazione di prestazioni sociali per conto dell’ente pubblico;
- La Società della Salute del Mugello, nell’ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali nei confronti dei minori, garantisce risposte differenziate ai minori in considerazione delle eterogenee necessità, delle condizioni psico-fisiche, dell’età e dei progetti di vita. Per tale ragione intende avvalersi di strutture semiresidenziali e residenziali e per l’erogazione di prestazioni socio-educative, assistenziali e di tutela a beneficio di minori in stato di abbandono, di pregiudizio o in situazione di disagio socio-familiare, di età compresa tra 0 e 18 anni;
- il Gestore risulta regolarmente autorizzato al funzionamento presso il Comune di Firenze e risulta altresì regolarmente accreditato in accordo alla più recente normativa in materia
- il Gestore ha regolarmente trasmesso a questa Società della Salute il Regolamento interno e la relativa Carta dei Servizi;
- la Struttura oggetto del presente atto è autorizzata al funzionamento ed accreditata per un numero massimo di beneficiari pari a 15 al giorno;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La Società della Salute del Mugello si avvale della struttura semiresidenziale denominata Lo Scarabocchio per l'erogazione di progetti assistenziali personalizzati finalizzati a promuovere e/o ripristinare il benessere psico fisico dei minori interessati, supportando anche i ruoli genitoriali.

La struttura si impegna ad operare garantendo le prestazioni secondo le modalità disciplinate dal presente contratto, in accordo con il progetto gestionale individualizzato conservato agli atti e redatto dal Servizio Sociale Professionale competente.

Art. 2 – Ammissioni

Il Servizio Sociale Professionale propone l'ammissione del minore presso la Struttura oggetto della Convenzione.

La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile della Struttura, il quale si riserva fino ad un massimo di sette giorni dal ricevimento per comunicare l'esito della stessa.

La Società della Salute del Mugello, entro 48 ore dall'ingresso del minore e compatibilmente con le tempistiche del procedimento amministrativo, comunicherà al gestore il periodo di inserimento autorizzato e l'impegno di spesa.

Art. 3 – Prestazione garantite al minore: modulo base per le strutture semiresidenziali

Il modulo base semiresidenziale comprende le seguenti prestazioni:

- Accoglienza nelle fasce orarie definite nella Carta dei Servizi, in accordo a quanto previsto dal programma di frequenza;
- Trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. In particolare:
 - pranzo
 - merenda
- Osservazione finalizzata all'elaborazione del P.E.I.;
- Elaborazione ed attuazione del P.E.I., con un'offerta educativa di attività quotidiane finalizzate a:
 - sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e delle competenze cognitive-relazionali;
 - favorire la frequenza a percorsi scolastici/didattici/formativi e facilitare il raggiungimento degli obiettivi, garantendo il raccordo con le Istituzioni Scolastiche;
 - favorire il processo di integrazione e partecipazione alla comunità locale
- interventi di sostegno alla famiglia finalizzati allo sviluppo/potenziamento delle competenze e delle capacità genitoriali;

Art. 4 – Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura avvengono alla conclusione del periodo di inserimento autorizzato ai sensi dell'art. 2, salvo eventuali proroghe.

Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il PEI e/o il Progetto Quadro Integrato, il minore può essere dimesso previa valutazione congiunta dell'Equipe Multidisciplinare Integrata secondo modalità e tempi così come previsti dal Protocollo e comunque garantendo al minore la continuità assistenziale ed educativa necessaria al reperimento di una soluzione di accoglienza alternativa.

In nessun caso il responsabile della struttura può procedere autonomamente alle dimissioni del minore ovvero al suo allontanamento dalla struttura.

Art. 5 – Conservazione del posto nelle strutture semiresidenziali

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di assenza, per i seguenti motivi:

- necessità di cure ospedaliere
- soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni continuativi nel mese);
- motivi familiari (max 15 gg continuativi nel mese)
- motivi scolastici, viaggi di istruzione (max 15 gg continuativi nel mese);
- corsi di recupero (max 10 gg continuativi nel mese).

Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dal responsabile della struttura all'Assistente Sociale case manager, la struttura percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.

Qualora sia previsto che l'assenza motivata superi i 15 giorni continuativi, la famiglia ed il responsabile della struttura concorderanno con l'Assistente Sociale se la struttura semiresidenziale dovrà garantire la conservazione del posto, percependo la retta nella misura ridotta al 70% o dovrà procedere alle dimissioni.

In caso di assenze del minore non giustificate dalla famiglia in numero superiore al 50% delle presenze mensili, l'Assistente Sociale dovrà convocare l'Equipe Multidisciplinare Integrata per procedere ad una rivalutazione del Progetto Quadro Integrato.

Art. 6 – Tutela della Salute

I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del SSN, così come previsto dal Piano Sanitario regionale.

Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati. Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica dovranno essere registrati nella cartella personale degli utenti.

Art. 7 – Personale

Il gestore garantisce la presenza di un Coordinatore responsabile della struttura, con qualifica adeguata e non difforme da quella prevista dalla normativa di riferimento vigente, nonché di personale educativo e personale ausiliario che provvede ciclicamente alle pulizie generali degli ambienti.

Garantisce, inoltre, la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso ed il necessario aggiornamento professionale.

Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 269/1998 (*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*), dall'art. 564, 571, 572, 574-bis, 591 c.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge n. 66/1966, l.n. 172/2012. dalla legge n. 94/1999 s.m.i. e dall'art. 3, c. 19, lett. a), e l.n. 94/1999.

Se nel corso del servizio un amministratore, un dipendente o un collaboratore fosse a conoscenza di essere sottoposto ad indagini per uno dei predetti reati, dovrà informare il datore di lavoro il quale, prontamente, lo comunicherà al referente della Società della Salute del Mugello per la condivisione delle opportune misure da adottare.

Qualora un amministratore, un dipendente o un collaboratore sia rinviato a giudizio per uno dei predetti reati dovrà informare il datore di lavoro, il quale provvederà ad allontanarlo provvisoriamente dal servizio, fino a sentenza definitiva di assoluzione, assegnandolo a funzioni che non comportino il contatto con i minori inseriti.

Il gestore può avvalersi altresì di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, dalle normative per la privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. Dette figure non sostituiscono le figure professionali previste.

Art. 8 – Documentazione

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) il gestore della struttura cura il trattamento dei dati e della documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti ed alla organizzazione della vita comunitaria. In particolare conserva, garantendone i livelli di sicurezza, la documentazione riguardante:

- Il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici ed ogni altro documento prodotto dalla struttura, utile alla memoria del servizio;
- I dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- Il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella Personale) con particolare riferimento a: documentazione di ingresso, relazione sociale, eventuale documentazione specialistica, scheda sanitaria, provvedimenti di autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici, permesso di soggiorno, documento per l'assistenza sanitaria)
- i Verbali delle riunioni
- Le registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite
- Il PEI ed i suoi aggiornamenti
- Le registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia
- Le annotazioni sull'attività (Diario giornaliero)
- I verbali delle riunioni interne dell'Equipe educativa
- il registro delle presenze giornaliere dei minori accolti

Art. 9 – Corrispettivo economico

La Società della Salute del Mugello corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera che si intende onnicomprensiva di tutti costi sostenuti, così come indicato dalla presente tabella:

TIPOLOGIA	RETTA GIORNALIERA
Semiresidenziale - modulo base	63,33 + IVA

La Società della Salute del Mugello provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione nei termini di legge (60 giorni) a seguito di ricevimento delle fatture accompagnate dal registro presenze.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 10 – Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovare gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla volontà delle stesse, per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da

innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato mediante comunicazione da notificare a mezzo PEC con preavviso non inferiore a venti giorni, ed ha effetto immediato alla data di notifica dello stesso. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate.

Art. 11 – Inadempimenti e Risoluzione

Eventuali inadempimenti alla presente convenzioni sono contestati dalla Società della Salute del Mugello al Gestore della struttura a mezzo PEC e con fissazione di un termine, di norma 10 gg dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempimento contestato, pena la sospensione del pagamento delle fatture.

Decorso il tempo concesso la Società della Salute del Mugello si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Art. 12 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha la durata di 36 mesi dal momento della sua sottoscrizione.

La presente convenzione può essere rinnovata per ulteriori 36 mesi previo accordo tra le parti.

Il rinnovo, alle stesse condizioni contrattuali, è comunque subordinato ai rinnovi annuali degli importi *ex art. 19* del presente atto sulla base degli indici ISTAT – FOI, qualora richiesti espressamente dal gestore.

I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, introduzione di nuove norme emanate dal legislatore.

Art. 13 – Sicurezza sul lavoro

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in particolare si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs n. 81/2008 (cd. "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*").

Il gestore è tenuto a garantire le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi ove previsto.

La Società della Salute del Mugello è pertanto esonerata:

- da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa derivante da esecuzione del servizio
- da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere all'utenza ed a terzi durante il periodo di svolgimento delle attività previste, all'interno ed all'esterno della struttura

Art. 14 – Coperture Assicurative

Il gestore è tenuto, nell'esecuzione del servizio offerto, a ritenere sollevata la Società della Salute da eventuali responsabilità che alla stessa facciano capo, in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, animali o cose.

A tal fine il Gestore si impegna a stipulare adeguata polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali idonei.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Il gestore si impegna, secondo le modalità previste dal G.D.P.R. (cd. “*Codice in materia di protezione dei dati personali?*”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti inseriti in struttura, affinché non vi sia diffusione delle informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio.

Si impegna altresì a rispettare ed attenersi alle disposizioni che la Società della Salute può impartire in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

Il gestore è tenuto a comunicare il responsabile della privacy che, in assenza di tale comunicazione entro il termine di 20 giorni, si presume nella figura del rappresentante legale.

Art. 16 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze.

Art. 17 – Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.

Le spese di registrazione sono a carico del richiedente mentre le spese di bollo, se dovute, sono a carico del gestore.

TUTTO CIO’ CONVENUTO LE PARTI LO SOTTOSCRIVONO

Per la SDS Mugello

Per Co&So Firenze

(Presidente Paolo Omoboni)

(Il legale rappresentante)